

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, GNECCHI, PATRIZIA MAESTRI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BRANDOLIN, CAPONE, CARLONI, CARNEVALI, CARRA, CASELLATO, COMINELLI, CRIVELLARI, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, GIACOBBE, GRASSI, GRIBAUDO, INCERTI, IORI, LODO- LINI, MANFREDI, MANZI, MAURI, MICCOLI, MOGNATO, PAGANI, ROMANINI, SANI, SCUVERA, TULLO, VICO

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
in materia di disciplina del lavoro accessorio

Presentata l'11 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'utilizzo dei *voucher* per pagare prestazioni di lavoro accessorio continua ad aumentare. Stando ai dati dell'ultimo Osservatorio sul precariato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), infatti, nei primi undici mesi del 2015 sono stati venduti 102,4 milioni di buoni da 10 euro, il 67,5 per cento in più rispetto al corrispondente periodo del 2014, con punte del 97,4 per cento in Sicilia, dell'85,6 per cento in Liguria e dell'83,1 per cento e 83 per cento rispettivamente in Abruzzo e in Puglia. Si

allarga ancora, dunque, quella che il Presidente dell'Istituto previdenziale ha definito « la nuova frontiera del precariato ». Lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha manifestato l'intenzione di voler monitorare con grande attenzione e rigore l'utilizzo di tale tipologia contrattuale. Non si tratta più solo, come quando questo strumento è nato, degli stagionali impiegati in agricoltura. In origine, il lavoro accessorio era considerato in relazione alle raccolte stagionali, a partire dalla vendemmia, e si rivolgeva a tre

categorie di persone: gli studenti, i pensionati e le casalinghe, categorie legate appunto alla stagionalità. Da tempo, tuttavia, sono retribuiti con i *voucher* anche i lavoratori delle pulizie, del *baby sitting*, del giardinaggio, i camerieri, gli addetti al turismo, i commessi. In tal modo, i *voucher* entrano in settori e in lavori che dovrebbero essere regolati in un altro modo e cannibalizzano i contratti regolari. Particolarmente danneggiati da questo abuso dei *voucher* sono i giovani *under 35*, che, secondo il centro studi Datagiovani, rappresentano ormai più della metà dei lavoratori occasionali (54,1 per cento).

L'impennata dell'utilizzo dei *voucher*, nati secondo le intenzioni originarie del legislatore per favorire l'emersione del lavoro irregolare, rischia di trasformarsi – soprattutto a seguito delle innumerevoli modifiche normative che ne hanno notevolmente ampliato l'ambito di applicazione – in un abuso dello strumento, che contribuisce a diffondere il lavoro precario, visto che i lavoratori che usufruiscono dei *voucher* non hanno alcun diritto né tutele minime (non si matura il trattamento di fine rapporto, non si maturano ferie, non si ha diritto alle indennità di malattia e di maternità né agli assegni familiari, non si matura il diritto al sussidio di disoccupazione). L'uso di-

storto dei *voucher* entra in contraddizione con gli obiettivi di stabilizzazione del lavoro, che il *Jobs Act* si è posto. Inoltre, l'ammontare del *voucher* (10 euro) ha perso buona parte del suo valore rispetto al momento in cui il lavoro accessorio è stato varato.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge è volta a ripristinare sostanzialmente l'originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione di tale forma contrattuale e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio. Con riferimento alla disciplina degli aspetti procedurali del lavoro accessorio, la presente proposta di legge riprende il contenuto dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, modificandone la collocazione e innovandone il contenuto, laddove si prevede l'adeguamento automatico del valore del *voucher*, corrispondentemente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in caso di mancata emanazione dello specifico decreto governativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. — (*Definizione e campo di applicazione*). — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

ART. 49. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:

- a) i disoccupati da oltre un anno;
- b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;
- c) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
- d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle pre-

stazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

PAGINA BIANCA

